

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 641)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro
(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1964

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 201, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al Vostro esame è inteso a convalidare, ai termini dell'articolo 42, terzo comma, della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, con il

quale si è fatto luogo all'assegnazione di complessive lire 9.560.000 agli stati di previsione delle sotto indicate Amministrazioni onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze:

Ministero del tesoro:

Fitto di locali per gli uffici e per l'alloggio di servizio del rappresentante del Governo (cap. n. 206)
(integrazione connessa al rinnovo del contratto di locazione dell'alloggio di servizio del Rappresentante del Governo presso la Regione sarda)

L. 2.060.000

Oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria assunta dallo Stato verso la Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia per i finanziamenti concessi dalla Sezione stessa a ditte, società ed enti operanti per lo sviluppo industriale della Sicilia (capitolo n. 608-bis)
(assegnazione indispensabile connessa con le esigenze di cui sopra, prima non prevedibili)

» 3.000.000

Ministero dell'interno:

Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale del Ministero (cap. n. 12)	L. 1.500.000	
Spese di rappresentanza al Commissario straordinario del Governo per la zona del Vajont (cap. n. 156-bis)	* 3.000.000	
		L. 4.500.000
(assegnazioni indispensabili connesse con il funzionamento degli Uffici del Commissario straordinario del Governo per la zona del Vajont)		
		L. 9.560.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 136 del vigente Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si è provveduto mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva

per le spese impreviste, in base alla facoltà di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 201, concernente il prelevamento di lire 9.560.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-64.

ALLEGATO

*Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 201,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 21 aprile 1964*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87 — quarto e quinto comma — della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 21 agosto 1963, n. 1197 e 31 ottobre 1963, n. 1418;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 412 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, è autorizzato il prelevamento di lire 9.560.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto esercizio finanziario:

MINISTERO DEL TESORO

Cap. n. 206 — Fitto di locali per gli uffici e per l'alloggio di servizio del Rappresentante del Governo	L. 2.060.000
» » 608-bis (di nuova istituzione). — Oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria assunta dallo Stato verso la Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia per i finanziamenti concessi dalla Sezione stessa a ditte, società ed enti operanti per lo sviluppo industriale della Sicilia (articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416)	» 3.000.000

MINISTERO DELL'INTERNO

Cap. n. 12 — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale del Ministero, ecc.	» 1.500.000
» » 156-bis (di nuova istituzione). — Spese di rappresentanza del Commissario straordinario del Governo per la zona del Vajont	» 3.000.000

L. 9.560.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1964.

SEGNI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE